



3190/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 28/11/2013

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRO PETTI
Dott. ENZO IANNELLI
Dott. DOMENICO GENTILE
Dott. GIULIANO CASUCCI
Dott. GIOVANNA VERGA

SENTENZA
N. 2728/2013
- Presidente -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 42753/2013
- Consigliere -
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CATASTINI GIOVANNI N. IL 23/06/1948
BILLERI FRANCESCO N. IL 26/03/1979

avverso la sentenza n. 1889/2011 CORTE APPELLO di FIRENZE, del
10/12/2012

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/11/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Giuseppe Volpe*
che ha concluso per *il rigetto*

Udito, per la parte civile, l'Avv. *Enrico Rizzo* sost. processuale l'Avv. *Massimo Rugli* in riferimento alla memoria
Udit i difensori Avv. *Marco De Ruggiero* per *Catastini* *Giuseppe*
che chiede l'accoglimento del ricorso e
Avv. *Antonio Lanzetta* per *Billeri Francesco*
che si riferisce ai motivi.

manifesta illogicità della motivazione, come risultante dal testo (Cass., sez. 6^a, 30 Aprile 2003, n. 26713). Sotto questo profilo, occorre peraltro che la prova negata, confrontata con le ragioni addotte a sostegno della decisione, sia di natura tale da poter determinare una diversa conclusione del processo (Cass., sez. 2^a, 17 maggio 2001, n. 49587). La corte territoriale ha dato conto dell'eshaustività delle prove e dunque della superfluità della riapertura del dibattimento, che è istituto eccezionale; legato al presupposto rigoroso dell'impossibilità di decidere allo stato degli atti (articolo 603 c.p.p., comma 1) (cfr. N. 34643/08 N. 10858 del 1996 Rv. 207067, N. 6924 del 2001 Rv. 218279, N. 26713 del 2003 Rv. 227706, N. 44313 del 2005 Rv. 232772, N. 4675 del 2006 Rv. 235654).

Tale valutazione è di merito e la motivazione può essere implicita (v. Cass. Sez. 5 sent. n. 6379 del 17.3.1999 dep. 21.5.1999 rv 213403; Cass. n. 8891/2000 Rv 217209: "In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito -con i motivi di impugnazione- di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

I ricorsi vanno perciò dichiarati inammissibili; consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e - non emergendo ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile € 1.000,00 ciascuno, nonché alla rifusione delle spese sostenute in quarto grado dalla parte civile Banfi Massimo, quale presidente pro-tempore del consorzio Conciatori di Fucecchio liquidate in euro 3000,00, *oltre accessori di legge*

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute in quarto grado dalla parte civile Banfi Massimo, quale presidente pro-tempore del consorzio Conciatori di Fucecchio liquidate in euro 3000,00, *oltre accessori di legge*
Così deliberato in Roma il 28.11.2013

Il Consigliere estensore

Giovanna VERGA

Il Presidente

Ciro PETTI

